

# L'attività sportiva come fonte di responsabilità civile e/o penale?

---

- a) scontro tra atleti*
- b) gestione di impianti*
- c) organizzazione di eventi*



PROF. SSA ANGELA BUSACCA  
MATERIALI AD USO DEGLI STUDENTI

# L'attività sportiva come causa esimente dalla responsabilità civile

---

Attività sportiva → danno alla persona : operano le regole degli artt. 2043 cc. ss. ???

oppure la «causa sportiva» dell'agire opera in funzione di limitare/escludere l'antigiuridicità della condotta???

«Scriminante sportiva» può rientrare tra le scriminanti penali (tipiche) oppure costituisce una «scriminante atipica»?

# Classificazioni delle attività sportive in base alla probabilità dell'impatto tra atleti

## Sport ad impatto necessario

(il contatto fisico tra gli atleti è previsto dalla regola tecnica ed integra la pratica sportiva)



## Sport ad impatto eventuale

(il contatto fisico tra gli atleti non è previsto dalla regola tecnica ma è probabile nelle fasi di gioco/gara)



## Sport senza impatto

(il contatto fisico tra gli atleti non è previsto dalla regola tecnica ed è altamente improbabile nelle fasi di gioco/gara)



# Classificazioni delle attività sportive in base al grado di «rischio consentito»

## Sport a rischio minimo

(non pongono particolari rischi per l'integrità fisica dell'atleta)



## Sport a rischio medio

(per regola tecnica e per mezzi/animali utilizzati)



## Sport ad elevato rischio

(per regola tecnica e per mezzi/animali utilizzati)



## Sport estremi

(prevedono attività in solitaria e/o in compagnia con la natura e/o con attività particolarmente rischiose)

# Scontro tra atleti in fase di gara/allenamento

---

Tribunale Firenze Sez. II, 03/03/2015

Nel gioco del calcio, che presuppone il contatto fisico tra gli avversari, da avvenire in condizioni di leale competizione agonistica, non può ascriversi a colpa, imprudenza od imperizia di un giocatore l'aver colpito il suo diretto competitore quando la fulmineità dell'episodio, l'equilibrio normalmente instabile di due avversari che si contendono il possesso del pallone, lo stato del terreno, il rimbalzo del pallone, rendono inevitabile lo scontro involontario e necessariamente fortuite le conseguenze derivate da tali scontri in ordine alla incolumità fisica degli atleti.

# Scontro tra atleti in fase di gara/allenamento

---

Cass. pen. Sez. V, 19/11/2018, n. 3144

Non è applicabile la scriminante del rischio consentito, né tantomeno quelle dell'esercizio del diritto o del consenso dell'avente diritto, qualora (come nella specie), nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con una testata al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

# Parametro del rispetto della «regola del gioco»

---

La giurisprudenza ha individuato nel rispetto della regola del gioco un possibile parametro per individuare le ipotesi di operatività/non operatività della «causa sportiva» come causa di giustificazione:

- rispetto della regola del gioco in fase di gara : la causa sportiva esclude la responsabilità
- non rispetto della regola del gioco, scontro in fase di gara in linea con il normale agonismo: la causa sportiva esclude la responsabilità
- non rispetto della regola del gioco, scontro in fase di gara ma non in linea con il normale agonismo: non opera la scriminante sportiva, si configura responsabilità civile
- non rispetto della regola del gioco e scontro non in fase di gara : non opera la scriminante sportiva, si configura responsabilità civile

**Deve comunque procedersi sempre ad una analisi di tutte le circostanze fattuali della condotta che ha causato il danno.**

# Gestione degli impianti sportivi


*“ ... quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili, adottando tutti i conseguenti accorgimenti con i criteri di economicità, cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio ”*

---

# Gestione degli impianti

---

Attività complessa di **organizzazione e manutenzione** degli spazi e delle strutture destinate alla pratica sportiva



Conduzione amministrativa e fiscale, organizzazione tecnica delle attività, assistenza sanitaria, manutenzione delle attrezzature in dotazione, conduzione edilizia,  
attività promozionali sulla domanda di sport

.....

# caratteristiche dell'attività sportiva e delle attrezzature utilizzate

Classificazione delle attività secondo il criterio del contatto necessario/eventuale/assente



Classificazione delle attività secondo il cd. criterio del rischio consentito



# Gestore dell'impianto

---

«colui che mette a disposizione degli utenti spazi e attrezzature necessari allo svolgimento di un'attività sportiva, si occupa della sicurezza e dell'idoneità dei luoghi, nonché dell'incolumità di coloro che vi accedono nel corso dell'evento»

*(Di Martino, Diritto privato dello sport (a cura di Battelli), 2019, p. 169)*

«responsabile della sicurezza e della incolumità di chi accede all'impianto»

*(Pignalosa, Diritto dello Sport (a cura di Cassano- Catricalà), 2019, p. 311)*

# Responsabilità civile

---

## Responsabilità contrattuale

Art. 1218.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

## Responsabilità extracontrattuale

Art. 2043

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2051

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

# La responsabilità civile del gestore dell'impianto ex art. 2051 c.c.

---

Parametrata al **rapporto ed alle possibilità di ingerenza e controllo** sull'impianto

*Esclusa in ipotesi di assenza di effettivo potere di ingerenza*

*Esclusa in ipotesi di utilizzo non conforme alle indicazioni od agli orari di apertura*

*Esclusa in ipotesi di caso fortuito*

# Gestione ed obblighi di manutenzione

---

Tribunale Messina Sez. I, Sent., 04-12-2020

*mancata manutenzione nell'intervallo tra gare/allenamenti*

Tribunale Milano Sez. X, Sent., 10-12-2020

*manutenzione regolare e normale stato di usura del manto erboso sintetico –  
presenza di sabbia dovuta alla manutenzione non ad incuria*

Tribunale Reggio Calabria Sez. II, Sent., 29-01-2021

*rispondenza alle normative sportive, carenze non riferibili al danno*

# Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c.

---

Art. 2050 cc.

(esercizio di attività pericolose)

*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

Requisiti di applicabilità

**Attività** = serie di atti (non singoli atti pericolosi)

**Pericolosità** come dato tipico dell'attività

Pericolosità potenzialmente superiore al normale

Standard generale di pericolosità

Test di pericolosità in relazione alle circostanze concrete

**Potenzialità dannosa**= indice di rischio secondo criterio della normalità media

**Non** si potrà parlare di responsabilità ex art. 2051 cc. se:

---

durante allenamento la condotta è posta in essere senza supervisione dell'istruttore

il gestore non ha ingerenza sull'impianto

viene fatto uso non conforme delle attrezzature

*(concorso di colpa del danneggiato)*

*il danno deriva da normale dinamismo dell'attività sportiva*

La condotta del danneggiato riveste valore ai fini del concorso di colpa nel caso in cui abbia carattere di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso od ancora determini mancato rispetto delle indicazioni fornite dal gestore in relazione ai tempi ed alle modalità di accesso all'impianto

**Trib Roma, sez. XIII, 25.09.2020**

*concorso per il danno occorso all'allievo minore durante un allenamento di boxe a causa di un suo comportamento imprudente*

**Cass. 17.06.2009 n.25437**

*esclude la responsabilità del gestore di una piscina per il danno subito da un soggetto che aveva oltrepassato la recinzione, seppur costituita solo da tubolari di plastica*



# Danno occorso durante gara

---

Tribunale Modena Sez. I, 20/07/2011

*In caso di infortunio subito da un addetta al tavolo segnapunti, durante una gara di pallavolo, colpita violentemente da un pallone, non sussiste alcuna responsabilità del custode dell'impianto, tenuto conto che l'evento non è in alcun modo imputabile alla struttura o al dinamismo della palestra ove si svolgeva l'incontro di pallavolo, ma è esclusiva conseguenza di un caso fortuito rappresentato da un pallone colpito in modo errato da un giocatore.*

# Attività degli istruttori e degli allenatori

---

Art. 2049 c.c.

*I **padroni** e i **committenti** sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.*

Art. 2048 c.c.

*Il padre e la madre, o il **tutore** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi<sup>1</sup>. La stessa disposizione si applica all'**affiliante**.*

*I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*

L'istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia, **collegata alle sue qualifiche professionali**, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza.

# Scuola Calcio



Non può individuarsi alcuna responsabilità in capo all'allenatore, né alla scuola calcio, per il danno riportato da uno degli allievi della scuola calcio a seguito di una pallonata ricevuta durante una partitella.

Nonostante si tratti di un evento prevedibile, la Suprema Corte lo ritiene inevitabile, pur con l'impiego della massima diligenza, e rientrante nella normale alea di una tale attività

*(Cass. civ. Sez. III, 22/09/2016, n. 18600)*

*Il calcio è:*

«Sport a contatto eventuale, ma non intrinsecamente pericoloso»

# Pista da kart

- attività a motore
- idoneità della pista
- idoneità delle dotazioni



La gestione di una pista di go-kart costituisce attività pericolosa, rispetto alla quale l'esercente, ai fini dell'esonero da responsabilità, deve dimostrare di aver gestito la pista nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l'evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite con l'omologazione.

*(Tribunale Biella, 08/01/2013)*

# Attività equestre come attività pericolosa e gestione del maneggio

---

«In tema di responsabilità civile, il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde, quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti.

Stante, dunque, **la presunzione di colpa a carico dell'esercente attività pericolosa, è questi che deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.**


Tale presunzione di responsabilità può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, poiché è posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno": occorre, cioè, dare anche la prova di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, oltre che di non avere commesso violazione delle norme di legge o di comune prudenza».

*(Corte d'Appello Milano Sez. II Sent., 23/01/2020)*

# Organizzatore di eventi sportivi

---

*“colui il quale assumendosene tutte le responsabilità, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, promuove “l’incontro” di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo”*



# La responsabilità dell'organizzatore delle manifestazioni sportive

---

*L'organizzazione di una manifestazione sportiva è una attività pericolosa ex art. 2050 c.c.?*

## **Art. 2050**

### **Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'**attività** pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le **misure idonee** ad evitare il danno.

# Interpretazioni giurisprudenziali

---

Cass. 9 aprile 1999 n.9471

“il giudizio di pericolosità deve essere dato secondo una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività”

(stato del tracciato,  
presenza di accompagnatori,  
qualità dell’animale)

Cass. 30 novembre 1977, n. 5222

“pericolosità dell’attività venatoria per l’utilizzo delle armi da fuoco”

# Interpretazioni giurisprudenziali

---

Sono considerati attività pericolose:

- Attività di sci nautico
- Scuola di equitazione
- Attività di go-kart
- Impianti di risalita
- Funivie

La giurisprudenza ha manifestato incertezza in relazione ad alcune ipotesi:

- Attività sciistica
- Gestione di una piscina
- Circolo sportivo

# Organizzazione di un incontro sportivo

---

Tradizionalmente

nell'ambito di operatività  
dell'art. 2050 c.c.:

- Gare automobilistiche
- Gare di kart
- Gare di equitazione

Sono ricondotte nell'ambito  
di operatività dell'art. 2050  
c.c.:

- Partite di calcio

# Incontri di calcio – L'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale di Milano

---

Trib. Milano 19 ottobre 1972

Viene negato il risarcimento al tifoso colpito da petardo perché il “danno non appariva prevedibile ai sensi dell’art.1225 c.c.”

Trib. Milano 21 marzo 1988

“i comportamenti dei tifosi non sono imprevedibili, piuttosto essi non appaiono in concreto fronteggiabili”

Trib. Milano 21 settembre 1998

*“L’organizzazione di una manifestazione sportiva a livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa in quanto considerata tale da espresse norme di legge (d.m. 25 agosto 1985, norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) il cui contenuto è tutto informato all’estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche, in quanto oggettivamente pericolose”*

# Trib. Torino 11 novembre 2004

---

Danno cagionato da lancio di fumogeni

Incontro valido per il campionato nazionale di serie A –

Stadio delle Alpi di Torino

*“il comportamento di tifosi violenti ed ultras configura una prevedibile e costante fonte di danno per chi partecipi alla manifestazione in qualità di spettatore e spesso anche per gli stessi calciatori e per le Forze dell'ordine”*

L'evento dannoso era individuabile in relazione a due fattori:

Lacuna nel sistema di perquisizioni e controlli

Inadeguatezza delle strutture dello stadio nel 2001

(non integrità del recinto esterno e mancanza di ripari fissi o mobili interni)

# Sport estremi

---

L'organizzatore di una attività sportiva (nella specie, "rafting") che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

*(Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/07/2017, n. 18903)*

